

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XVI LEGISLATURA —————

Doc. IV-ter
n. 14

RICHIESTA DI DELIBERAZIONE IN MATERIA DI INSINDACABILITÀ AI SENSI DELL'ARTICOLO 68, PRIMO COMMA, DELLA COSTITUZIONE, NELL'AMBITO DI UN PROCEDIMENTO PENALE

NEI CONFRONTI DEL SIGNOR

RAFFAELE IANNUZZI

senatore all'epoca dei fatti

**per il reato di cui agli articoli 595 del codice penale,
13 e 21 della legge 8 febbraio 1948, n. 47
(diffamazione col mezzo della stampa)**

**Trasmessa dal Giudice per le indagini preliminari
presso il Tribunale di Milano
il 15 febbraio 2009**

**TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO**

N. _____ Risposta a nota _____ N. _____

OGGETTO: PP n. 1174/09 GIP e 21329/07 NR
c/ IANNUZZI

Milano, 15 FEB. 2009

Al Senato della Repubblica
ROMA

CON LA PRESENTE SI INVIANO GLI
ATTI RELATIVI AL PROCEDIMENTO IN
OGGETTO INDICATO COSI' COME
DISPOSTO DAL GUP INTERLANDI
ALL'UDIENZA PRELIMINARE DEL
10.2.2009.

DISTINTI SALUTI



CANTALIERE
Antonio Giorgi

N. 21329/07 RGNR
N. 9775/08 RGGIP

tribunale di Milano
ufficio del giudice per le indagini preliminari

VERBALE DI UDIENZA PRELIMINARE
-articolo 420 c.p.p.-

Il giorno 10 febbraio 2009 alle ore 12.20 in Milano Palazzo di Giustizia piano settimo stanza n. 10

nel procedimento penale in epigrafe indicato in camera di consiglio innanzi al giudice per l'udienza preliminare dott.ssa Caterina Interlandi il cancelliere Carolina Truglio procede alla redazione del presente verbale.

Il pubblico ministero dott. Palma è presente

l'imputato

1. **IANNUZZI Raffaele** nato il 20.02.1928 a Grottolella (AV) elettivamente domiciliato a Roma in presso lo studio legale del difensore di fiducia Avvocato Grazia Volo., non presente

difeso di fiducia dall'Avvocato Grazia Volo con studio legale a Roma in non presente, sostituita da un difensore immediatamente reperibile ex art. 97 c. 4 c.p.p. nello spazio antistante l'aula di udienza

2. **CALABRESE Pietro** nato il 08.05.1944 a Roma, elettivamente domiciliato a Roma in presso lo studio legale del difensore di fiducia Avvocato Grazia Volo., non presente

difeso di fiducia dall'Avvocato Grazia Volo con studio legale a Roma in non presente, sostituita da un difensore immediatamente reperibile ex art. 97 c. 4 c.p.p. nello spazio antistante l'aula di udienza

la persona offesa

- **NATOLI Gioacchino** n. il 20.05.1947 a Patti (ME) elettivamente domiciliato a Milano in presso lo studio legale dei difensori di fiducia Avvocato Enrica Domeneghetti e Avvocato Carlo Smuraglia., non presente,
- **CASELLI Gian Carlo** n. il 09.05.1939 ad Alessandria ^{non presente} elettivamente domiciliato a Milano in presso lo studio legale dei difensori di fiducia Avvocato Enrica Domeneghetti e Avvocato Carlo Smuraglia., non presenti, sostituiti da avv. Ettore Zanoni del foro di Milano, il quale produce procure speciali da parte di Caselli Giancarlo e

Natoli Gioacchino all'Avv. Smuraglia e all'Avv. Zanoni, nonché dichiarazione di costituzione di parte civile nei confronti di entrambi gli imputati.

L'avv. Zanoni dichiara di essere stato contattato dall'avv. Volo per preannunciargli che sarebbe arrivata in ritardo all'udienza a causa del ritardo del trasporto aereo, chiedendo pertanto un differimento ad oras

Il giudice sentite le parti rinvia l'udienza alle ore 15.00

Alle ore 15.05 si riprende l'udienza con la collaborazione del cancelliere dott. Angelo Galletta.

Per l'avv. Grazia Volo, difensore degli imputati Iannuzzi e Calabrese, non presente, è presente, ex art. 102 c.p. l'avv. Cristiano Bianchini come da nomina a sostituto processuale che viene allegata al verbale.

L'Ufficio dà atto che è pervenuta via fax memoria dell'Avv. Volo in data 06/02/2009. Il difensore degli imputati produce copia della relazione di servizio dei ROS del 18/12/1994 relativa all'escussione di Badalamenti. Il difensore delle parti civili produce documentazione come da indice scritto che viene allegato alla documentazione stessa. Il P.M. insiste nella richiesta di rinvio a giudizio previo rigetto della eccezione di insindacabilità sollevata dalla difesa Iannuzzi. Il difensore delle parti civili chiede che la posizione di Iannuzzi venga separata da quella di Calabrese; si associa alla richiesta del P.M. per quanto riguarda Calabrese e chiede che gli atti per quanto riguarda Iannuzzi vengano trasmessi ai sensi della L. 140/2003. Il difensore chiede la pronuncia di sentenza ex art. 129 c.p.p., in subordine la trasmissione degli atti al Senato, previa separazione della posizione di Iannuzzi e la pronuncia di sentenza di non luogo a procedere nei confronti di Calabrese.

Il Giudice

visto l'art. 3 II comma L. 140/03, dispone la separazione della posizione di Iannuzzi e ai sensi dell'art. 3 comma IV L. 140/03, ritenuto di non potere allo stato accogliere l'eccezione concernente l'applicabilità dell'art. 68 I comma della Costituzione nei confronti del Iannuzzi, dispone la trasmissione di copia degli atti al Senato, avendo la difesa dello stesso comprovato che era senatore al momento del fatto.


Sospende il procedimento nei confronti di Iannuzzi.

Il giudice da quindi lettura del decreto che dispone il giudizio nei confronti di Calabrese

Il giudice ai sensi dell'art. 431, I c.p.p. invita le parti ad interloquire sulla formazione del fascicolo per il dibattimento. In particolare, nulla obiettando le parti, viene disposto l'inserimento nel fascicolo dei seguenti atti contenuti nel fascicolo del pubblico ministero:

Querela sporta dal Caselli ai fini della procedibilità
Querela sporta dal Natoli ai fini della procedibilità
Articolo oggetto della querela dell'8/2/2007.

Il presente verbale viene chiuso alle ore 16.10



il giudice

Il Giudice per le Indagini Preliminari
dott.ssa Caterina Interlandi

N. 2329/07 R.G.N.R. mod. 21



Procura della Repubblica

presso il Tribunale di Milano

RICHIESTA DI RINVIO A GIUDIZIO

~ artt. 416, 417 c.p.p., 130 D.Lv. 271/89 ~

PROCURA della REPUBBLICA
c/o il TRIBUNALE di MILANO
VISTO L.P.M.
Milano, 26 NOV 2008
Il Procuratore della Repubblica Agg.
(Dr. Alberto NOBILI)

Al Giudice per l'Udienza Preliminare
presso il Tribunale di Milano

Il Pubblico Ministero

visti gli atti del procedimento penale indicato in epigrafe, nei confronti di:

- **IANNUZZI Raffaele** nato il 20.02.1928 a Grottolella (AV) elettivamente domiciliato a Roma in presso lo studio legale del difensore di fiducia Avvocato Grazia Volo. Difeso di fiducia dall'Avvocato Grazia Volo con studio legale a Roma in
- **CALABRESE Pietro** nato il 08.05.1944 a Roma, elettivamente domiciliato a Roma in presso lo studio legale del difensore di fiducia Avvocato Grazia Volo. Difeso di fiducia dall'Avvocato Grazia Volo con studio legale a Roma in

IMPUTATI

IANNUZZI Raffaele:

per il reato di cui agli artt. 595 commi 1 e 3 c.p. e dell'art. 13 e 21 della legge 8.2.48 n.47, perché quale autore dell'articolo pubblicato sul settimanale PANORAMA dell'8.2.2007, dal titolo "NON SI UCCIDONO COSI' I MARESCIALLI" articolo da ritenersi qui integralmente trascritto ed allegato alla presente richiesta, nel quale tra l'altro si afferma: "...il magistrato della procura di Palermo Giaocchino Natoli ha chiaramente dimostrato seria preoccupazione per l'atteggiamento di Badalamenti, pericoloso per l'impianto processuale che si è poggiato sulle dichiarazioni di Buscetta" "...Orlando scatta in piedi e grida la mafia ha il volto delle istituzioni, il comandante della Stazione Carabinieri di Terranisi è colluso con i mafiosi....il comando dei carabinieri dirama un secco comunicato di smentita; la mattina dopo i superiori di Lombardo vanno in Procura di Palermo per sollecitare anche la smentita dei magistrati; la procura non fa la smentita e qualcuno dei magistrati (di cui si conosce il nome, è agli atti della commissione Antimafia) fa capire agli ufficiali dei Carabinieri che Lombardo può essere arrestato" "Lombardo quando sa della minaccia dell'arresto scende nel cortile della caserma, scrive in fretta una lettera, estrae la pistola e si spara" "il tenente dei Carabinieri Carmelo Canale...che è cognato del Maresciallo Lombardo, ha dichiarato alla commissione Antimafia che il cognato è stato infamato e suicidato per impedirgli di recarsi a prelevare Badalamenti e che la Procura di Palermo si era verificata la fuga di notizie che



Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano

foglio nr. 2

aveva permesso a Orlando di infamare il maresciallo in Tv” “e riproduce sulla copertina l’ultima dichiarazione del Tenente Canale: a quanti pensano che mio cognato sia morto suicida rispondo sbagliate. Questo è un assassinio calcolato da tempo da quelle raffinatissime menti che poco hanno a che fare con quanti in silenzio combattono la piovra mafiosa” offendeva la reputazione di Gioacchino Natoli nonché di Giancarlo Caselli all’epoca Procuratore Capo della Repubblica di Palermo.

Fatto aggravato perché commesso con attribuzione di fatti determinati.

In Milano l’8.2.2007

CALABRESE Pietro:

per il reato di cui all’art. 57 c.p. in relazione all’art. 595 c.p. ed all’art. 13 della legge 47/48, perché quale direttore responsabile del settimanale PANORAMA in data 8.02.2007 ometteva di esercitare sull’articolo dal titolo “NON SI UCCIDONO COSI’ I MARESCIALLI” il controllo necessario ad impedire che venisse offesa la reputazione Gioacchino Natoli e Giancarlo Caselli a cui venivano attribuiti i fatti meglio descritti nel precedente capo d’imputazione.

In Milano l’8.2.2007

evidenziate le parti offese in:

- **NATOLI Gioacchino** n. il 20.05.1947 a Patti (ME) elettivamente domiciliato a Milano in presso lo studio legale dei difensori di fiducia Avvocato Enrica Domeneghetti e Avvocato Carlo Smuraglia.
- **CASELLI Gian Carlo** n. il 09.05.1939 ad Alessandria elettivamente domiciliato a Milano in presso lo studio legale dei difensori di fiducia Avvocato Enrica Domeneghetti e Avvocato Carlo Smuraglia.

EVIDENZIATA

l’acquisizione delle seguenti fonti di prova:

- denuncia querela presentata in data 27.04.2007 da Natoli Gioacchino;
- denuncia querela presentata in data 27.04.2007 a Caselli Gian Carlo;
- copia integrale del periodico PANOMARA dell’8.02.2007 ed allegato alla nota 451/2007/P.G. del 27.11.2007 della Sezione P.G. aliquota P.S. sede;

RILEVATO CHE

si è disposta la notifica dell’avviso previsto dall’articolo 415 bis c.p.p. e che gli imputati non hanno chiesto di essere interrogati

VISTI

gli artt. 416, 417 c.p.p.

CHIEDE

l’emissione del decreto che dispone il giudizio nei confronti di **IANNUZZI Raffaele e CALABRESE Pietro** come sopra generalizzati e per il reato sopraindicato



Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano

foglio nr. 3

ALLEGA

la lista dei testimoni di cui all'art.468 c.p.p., con preghiera, in caso di emissione del decreto che dispone il giudizio, di deposito della stessa presso la competente cancelleria del Tribunale entro il termine di legge

MANDA

alla Segreteria per gli adempimenti di competenza e in particolare per la trasmissione, unitamente alla presente richiesta, del fascicolo contenente la notizia di reato, la documentazione relativa alle indagini espletate e i verbali degli atti eventualmente compiuti davanti al giudice per le indagini preliminari.

Milano, 24 novembre 2008

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
Dott.ssa Silvia PERRUCCI - Sost.

